

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Design Immobiliare S.n.c. di Ferrara Antonino e C. di subingresso e rinnovo con variante nella concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Venaria Reale. (Pratica n. 001334 - Cod. Utenza TO11245).

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 958-34455 del 13.12.2016; Codice Univoco: TO-P-02341.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA;

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il subingresso e il contestuale rinnovo con variante (*da uso industriale di raffreddamento a igienico sanitario*) alla Società Design Immobiliare S.n.c. di Ferrara Antonino e C., sede legale in Venaria Reale – Via Cavallo n. 18 – C.F. e P. Iva 10953330015 nella concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 27-78643 del 22.1.2006 alla Società Fusac S.r.l.; pertanto, l'uso rinnovato dovrà essere inteso per utilizzo igienico-sanitario (uso **Civile** di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata massima complessiva di 3,40 l/s e 0,03 l/s di media, derivata da n. 1 pozzo descritto in premessa (nr. pr. **001334** - Cod. Utenza **TO11245**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)